

**Estratto deliberazione di C.C. n. 3 del 4.02.2013**

**Art. 16**

**RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico il pagamento delle medesime in rate mensili secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente.

2. Possono essere ammesse alla rateizzazione:

- somme iscritte nei ruoli coattivi per i quali non sia possibile accedere, ai sensi del DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L. 133/2008, alla concessione di rateazione di Equitalia; a titolo esemplificativo possono essere rateizzate le cartelle di pagamento relative alla TARSU;

- somme relative ad entrate arretrate per cui è già stato emesso il sollecito di pagamento;

- somme derivanti da emissione di avvisi di accertamento, in questo caso la richiesta di rateizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la proposizione del ricorso in commissione Tributaria (60 giorni dalla notifica). Insieme alla richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà presentare la ricevuta comprovante il versamento delle somme liquidate a titolo di sanzione ridotta e saranno ammesse a rateizzazione le somme dovute a titolo di imposta e di interessi.

**Art. 17**

**CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;

2. Per quanto riguarda la rateizzazione delle cartelle di pagamento come indicate al primo capoverso dell'articolo 16 comma 2 possono essere rateizzati solo gli importi iscritti a ruolo; gli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella, come risultanti ad Equitalia al momento della sospensione della cartella e/o della concessione della rateizzazione, dovranno essere integralmente pagati unitamente alla prima rata;

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

**ART. 18**

**DEFINIZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA'**

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili.

2. L'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata, secondo la metodologia di seguito specificata, se l'istanza di rateizzazione viene presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali;

- persone giuridiche

**ART. 19**

**REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. Per persone fisiche o titolari di ditte individuali si prende in considerazione:

- il reddito complessivo imponibile dichiarato nell'ultimo anno di imposta (modello unico - 730 o CUD) del nucleo familiare del debitore;

- l'entità del debito per il quale viene chiesta la rateizzazione.  
Se il rapporto tra debito e il reddito complessivo familiare imponibile risulta pari o superiore al 5% il contribuente avrà diritto alla rateizzazione.

2. Per le persone giuridiche si prende in considerazione:

- il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno di imposta ai fini IRES;
- l'entità del debito per il quale viene chiesta la rateizzazione.

Se il rapporto tra debito e il reddito imponibile dichiarato ai fini IRES risulta pari o superiore al 5% il contribuente avrà diritto alla rateizzazione.

Il numero delle rate è determinato in relazione all'importo dovuto secondo il seguente schema:

importi da rateizzare compresi tra € 1.001,00 e € 2.000,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili
importi da rateizzare compresi tra € 2.001,00 e € 4.000,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili
importi da rateizzare compresi tra € 4.001,00 e € 10.000,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili
importi da rateizzare superiori a € 10.000,00 fino a € 50.000,00	fino ad un massimo di 60 rate mensili
importi da rateizzare superiori a € 50.000,00	fino ad un massimo di 72 rate mensili

Il numero di rate così accordato deve comunque essere concordato con il debitore che può chiedere la ripartizione del pagamento in un numero inferiore di rate.

3. Nel caso che l'applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateizzazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che incidano sulla situazione patrimoniale e reddituale:

Per le persone fisiche:

- cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato riduzione della capacità lavorativa e/o ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi a condizione che il loro importo sia di entità rilevante in rapporto al reddito del nucleo familiare

Per le persone giuridiche:

- risultato di esercizio in perdita negli ultimi 2 anni;
- eventi imprevedibili causati da forza maggiore.

4. Per importi fino a € 1.000,00 non viene concessa nessuna rateizzazione.

5. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

6. Per importi superiori a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La polizza fidejussoria deve espressamente contenere:

- la specifica previsione che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Comune di Bibbona può richiedere con lettera raccomandata A.R. da inviare al debitore e alla società fideiussore, il versamento di tutta la residua somma dovuta, previo ricalcolo degli interessi non ancora maturati, e la società deve provvedere, senza eccezioni, al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che il debitore abbia già provveduto ad effettuare il pagamento;
- la specifica previsione di rinuncia alla preventiva escussione del contraente.

7. Le rate mensili, calcolate secondo il cd. Ammortamento alla francese che prevede rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi

decrescente, scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro.

## **ART. 20 INTERESSI SU RATEIZZAZIONI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta di rateizzazione da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di sospensione della cartella e/o di concessione della rateizzazione fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

## **ART. 21 DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio competente utilizzando i modelli di richiesta allegati al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata:

- a) per le persone fisiche
  - Modello fiscale presentato per la dichiarazione dei redditi (Unico - 730 o CUD) dell'intero nucleo familiare relativo all'ultimo anno d'imposta utile;
  - ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.
- b) per le persone giuridiche
  - Modello fiscale presentato per la dichiarazione dei redditi relativo all'ultimo anno d'imposta utile;
  - ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.

In caso di richiesta di rateizzazione relativa ad avvisi di accertamento il contribuente dovrà altresì allegare la ricevuta comprovante il versamento delle somme liquidate a titolo di sanzione ridotta.

## **ART. 22 PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene predisposta dal Funzionario responsabile dell'entrata che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

**ART. 23**  
**PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile dell'entrata adotta con propria determinazione, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di richiesta di rateizzazione di importo superiore a euro 20.000,00 l'efficacia del provvedimento è subordinata alla consegna, entro 20 giorni dalla notifica dell'accoglimento, di idonea polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e la cui verifica da parte dell'Ufficio ricevente abbia dato esito positivo in relazione alla regolarità della stessa.

In caso di rateizzazione di cartelle di pagamento come indicate al primo capoverso dell'articolo 16 comma 2 una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

**ART. 24**  
**DECADENZA DAL PAGAMENTO RATEALE**

Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive comporta le seguenti conseguenze:

- Per importi fino a euro 20.000,00:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c) il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata; in caso di inadempienza l'ufficio darà corso alle procedure esecutive;

- Per importi superiori a euro 20.000,00 garantiti da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c) l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della polizza. L'ufficio invia alla società fideiussore la richiesta di versamento di tutta la residua somma dovuta, previo ricalcolo degli interessi non ancora maturati.

In ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, diversa dalla prima, l'importo della stessa deve essere versato contestualmente alla rata avente la scadenza immediatamente successiva.